

Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2022 — Planistat Europe e Charlot / Commissione(Causa T-735/20) ⁽¹⁾

«Responsabilità extracontrattuale – Caso “Eurostat” – Indagine esterna dell’OLAF – Trasmissione alle autorità giudiziarie nazionali di informazioni relative a fatti penalmente perseguibili prima del termine dell’indagine – Deposito di una denuncia da parte della Commissione prima del termine dell’indagine – Procedimento penale nazionale – Non luogo definitivo – Assenza di violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»

(2022/C 244/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Planistat Europe (Parigi, Francia), Hervé-Patrick Charlot (Parigi) (rappresentante: F. Martin Laprade, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Blanc, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull'articolo 268 TFUE, i ricorrenti chiedono il risarcimento, da un lato, del danno morale che il sig. Charlot avrebbe patito a causa della trasmissione alle autorità nazionali, da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), di informazioni relative a fatti penalmente rilevanti nonché della denuncia depositata dalla Commissione europea dinanzi a dette autorità e, d'altro lato, del danno materiale che essi avrebbero patito a causa della risoluzione dei contratti conclusi tra la Planistat e la Commissione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Planistat Europe e il sig. Hervé-Patrick Charlot sono condannati alle spese.

⁽¹⁾ GU C 53 del 15.2.2021.

Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2022 — Ungheria / Commissione(Causa T-57/21) ⁽¹⁾

«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Obbligo di aumentare i controlli in loco – Articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 – Valore giuridico di documenti di lavoro della Commissione – Modalità di calcolo dell'aumento della percentuale dei controlli in loco»

(2022/C 244/35)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e G. Koós, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina, A. Sauka e Z. Teleki, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione, del 18 novembre 2020, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2020, L 390, pag. 10), esclusivamente nella parte in cui la Commissione europea ha escluso la somma di EUR 4 334 068,02 dall'importo degli aiuti finanziari che sono stati concessi alla ricorrente dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018, a causa dell'effettuazione di un numero insufficiente di controlli in loco.

Dispositivo

- 1) È annullata la decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione, del 18 novembre 2020, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), esclusivamente nella parte in cui la Commissione ha escluso la somma di EUR 4 334 068,02 dall'importo degli aiuti finanziari che sono stati concessi all'Ungheria dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018, a causa dell'effettuazione di un numero insufficiente di controlli in loco.
- 2) La Commissione è condannata alle spese.

(¹) GU C 88 del 15.3.2021.

Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022 — Boshab/Consiglio

(Causa T-103/21) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell'inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell'adozione delle misure restrittive»)

(2022/C 244/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Évariste Boshab (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentante: S. Lejeune, agente)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l'annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2020, L 419, pag. 30), e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2020, L 419, pag. 5), nei limiti in cui tali atti lo riguardano.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Évariste Boshab è condannato alle spese.

(¹) GU C 128 del 12.4.2021.